



Notiziario fiscale

Le principali novità

28 giugno 2023

Adempimenti dichiarativi

Versamenti modello Redditi 2023: proroga al 20 luglio

Il MEF anticipa la proroga dal 30 giugno al 20 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o c.d. "minimi".

Rimane invece ferma la scadenza del 31 luglio 2023 (il 30 luglio cade di domenica) per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; le proroghe disposte negli anni precedenti disponevano un differimento anche del termine per il pagamento con maggiorazione.

La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Interessati alla proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario (L. 190/2014);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (DL 98/2011 c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
- sono soci di società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
- dichiarano redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Modello IVA, comunicazioni di anomalia

L'Agenzia delle Entrate sta inviando le comunicazioni per le anomalie riscontrate per il modello IVA 2023, invitando il contribuente alla regolarizzazione della posizione. In particolare, la comunicazione è collegata all'anomalia riscontrata tra:

- la presenza di operazioni IVA (fatture elettroniche emesse, dati relativi a cessioni di beni prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, corrispettivi);
- la mancata presentazione del modello IVA 2023 relativo al 2022 o la mancata o incompleta compilazione del quadro VE.

Cripto-attività: circolare delle Entrate

Con una circolare di prossima pubblicazione l'Agenzia delle Entrate chiarirà la disciplina fiscale applicabile alle crypto-attività a seguito delle novità introdotte con la legge di Bilancio 2023.

In particolare, è previsto che fino al 31 dicembre 2022 è applicabile la disciplina fiscale prevista per le valute estere di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter e commi 1-bis e 1-ter del Testo unico. Confermato l'obbligo di compilazione del quadro RW anche nel caso in cui le crypto-valute siano detenute su chiavetta Usb, sul telefonino o sul pc e l'esclusione dall'obbligo di corrispondere l'Ivafe e l'imposta di bollo.

Inoltre, dal 1° gennaio 2023 tutte le rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario rientrano nella definizione di crypto-attività e sono suscettibili di generare una unica nuova categoria di reddito diverso. Nei redditi diversi sono compresi sia le plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso o permuta, sia gli altri proventi derivanti dalla detenzione di crypto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

Rideterminazione valori “cripto-attività”: proroga al 30 settembre

Il MEF annuncia la proroga del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per procedere alla rideterminazione dei valori delle cripto-attività al 30 settembre.

Si ricorda che nella legge di bilancio è prevista la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un'imposta sostitutiva del 14%, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo.

Misure di sostegno

Crediti energia 2022, possibile la remissione in bonis per comunicazione scaduta

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione ai crediti energetici del 2022 qualora sia stata omessa la presentazione della relativa comunicazione, è possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis”. Si ricorda che i beneficiari dei crediti di imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ai fini del loro utilizzo dovevano inviare apposita comunicazione alla agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023.

Per l'Agenzia, la mancata comunicazione da parte del beneficiario può essere sanata con l'istituto della remissione in bonis, trattandosi di un adempimento meramente “formale”. In tale caso, se il contribuente ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento può:

- effettuare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versare contestualmente la sanzione di euro 250 euro.

I crediti relativi a terzo e quarto trimestre 2022 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023; la remissione in bonis deve necessariamente precedere l'utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell'utilizzo in compensazione del credito.

Antiriciclaggio

Registro dei titolari effettivi, pubblicate le specifiche tecniche per la comunicazione

Le norme antiriciclaggio hanno previsto l'iscrizione in una specifica sezione del Registro Imprese delle informazioni relative ai titolari effettivi per i seguenti soggetti

- imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, SAPA e cooperative);
- persone giuridiche private tenute all'iscrizione nello specifico registro previsto da DPR 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato) e trust.

Recentemente sono state approvate le specifiche tecniche e il modello (“TE - titolarità effettiva”) per tale adempimento. So ricorda che per la comunicazione è necessaria la firma digitale dell'amministratore della società.

Per la piena operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, si attende lo specifico provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni riguardanti i titolari effettivi dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla pubblicazione di tale provvedimento.

Fatturazione elettronica

Forfettari, dal 2024 obbligo di fatturazione elettronica per tutti

Si ricorda che dal 01.01.2024 anche i contribuenti in regime forfettario inizialmente esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica introdotto dal 01.07.2022, dovranno predisporre le fatture in formato elettronico ed inviarle al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Fino a fine 2023 possono continuare ad emettere i documenti in formato cartaceo i contribuenti che hanno conseguito, nel periodo 2021, ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno inferiori a 25.000 euro.

Varie

Questionari ISTAT, sanzioni elevate se non si rispetta l'obbligo di risposta

Sono molto frequenti i casi di aziende chiamate a partecipare ad indagini condotte da ISTAT (o altri enti riconosciuti dal Sistema Statistico Nazionale), attraverso la compilazione di questionari con modalità "on-line". È importante riconoscere e distinguere le rilevazioni obbligatorie da quelle facoltative, in quanto è possibile incorrere in sanzioni elevate in caso di mancata

compilazione delle rilevazioni che prevedono l'obbligo di risposta: per mancata o incompleta è prevista una sanzione da un minimo di euro 516 ad un massimo di euro 5.164.

Non è inoltre prevista la possibilità di sanare l'omissione una volta decorso il termine per la risposta. Si raccomanda quindi di monitorare la propria casella PEC per poter prendere visione delle richieste di indagine, informative e solleciti di risposta ed eventualmente richiedere eventuali credenziali di accesso ai portali dedicati alla compilazione.

Scadenziario luglio 2023

I titolari di partita IVA hanno l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche; per soggetti privati è possibile presentare il modello F24 in forma cartacea solo se non sono presenti compensazioni.

Versamento	Titolari di partita IVA	Non titolari di partita IVA
F24 senza compensazioni	Entratel / Fisconline, home banking	Cartaceo, home banking o Entratel / Fisconline
F24 con compensazioni o F24 con saldo zero	Entratel / Fisconline	Entratel / Fisconline

17 luglio

- **IVA mensile:** versamento IVA del mese precedente, codice 6006
- **Ritenute su redditi di lavoro dipendente/autonomo:** versamento delle ritenute operate nel mese precedente, codice 1001 per redditi di lavoro dipendente e assimilati, codice 1040 per redditi di lavoro autonomo
- **Ritenute operate da condomini:** versamento delle ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte dei condomini a titolo di acconto, codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES
- **Ritenute alla fonte locazioni brevi:** versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici per locazioni brevi, codice 1919
- **Altre ritenute alla fonte:** versamento delle ritenute operate nel mese precedente per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, codice 1040
- **INPS dipendenti:** versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente, codice DM10

- **INPS gestione separata:** versamento del contributo del 24% – 33,72% – 35,03% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000 euro)

20 luglio

- **Modello Redditi 2023:** versamenti a saldo e primo acconto per IRPEF, imposte sostitutive, IRAP e INPS risultanti dalla dichiarazione Redditi Persone Fisiche e Redditi Società di Persone (proroga per i soggetti “ISA”)

25 luglio

- **INTRASTAT:** presentazione elenchi riepilogativi per i soggetti mensili e trimestrali

31 luglio

- **UNIEMENS:** denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente
- **Libro Unico:** registrazioni relative al mese precedente
- **Modello Redditi 2023:** versamenti a saldo e primo acconto per IRPEF, imposte sostitutive, IRAP e INPS risultanti dalla dichiarazione Redditi Persone Fisiche e Redditi Società di Persone con maggiorazione dello 0,40%
- **IVA TR:** termine per la presentazione dell’istanza IVA TR per il II trimestre 2023

I tuoi interlocutori



Andrea Pircher

Wirtschafts-, Rechnungsprüfer und Steuerberater
 Stabstelle Buchhaltung und Steuerberatung
 T: 0471 310 311
steuerberatung@hds-bz.it



Valentina Maggio

Wirtschafts-, Rechnungsprüferin und Steuerberaterin
 Stabstelle Buchhaltung und Steuerberatung
 T: 0472 271 439
vmaggio@hds-bz.it



Giuliano Orepuller

Wirtschafts-, Rechnungsprüfer und Steuerberater
 Bereichsleiter Buchhaltung und Steuerberatung
 T: 0471 310 555
gorempuller@hds-bz.it



Nicole Haller

Abteilungsleiterin Bozen
 Buchhaltung und Steuerberatung
 T: 0471 310 414
nhaller@hds-bz.it



Dietmar Raich

Abteilungsleiter Schlanders
 Buchhaltung und Steuerberatung
 T: 0473 732 741
draich@hds-bz.it



Christoph Hainz

Abteilungsleiter Meran
 Buchhaltung und Steuerberatung
 T: 0473 272 536
chainz@hds-bz.it



Martin Vikoler

Abteilungsleiter Brixen
 Buchhaltung und Steuerberatung
 T: 0472 271 430
mvikoler@hds-bz.it



Erich Zingerle

Abteilungsleiter Bruneck
 Buchhaltung und Steuerberatung
 T: 0474 538 288
ezingerle@hds-bz.it